

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

### 7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GENNAIO 1984

---

**Presidenza del Presidente VASSALLI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo  
in flagranza» (259)

**(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3, 5 e *passim*

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la  
giustizia* ..... 2, 3, 4 e *passim*

COCO (DC) ..... 5, 7

FILETTI (MSI-DN) ..... 3, 6

GALLO (DC), *relatore alla Commissione* ..... 2, 3,  
4 e *passim*

RICCI (PCI) ..... 2, 6

VITALONE (DC) ..... 2, 4

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 13,25.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza» (259)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza», sospesa il 22 dicembre.

Avverto che il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori predisponendo una ulteriore serie di emendamenti al disegno di legge.

Il senatore Vitalone ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il numero 385 nell'elenco degli articoli di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

RICCI. Aderisco all'emendamento del senatore Vitalone.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Io sono contrario.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo.

VITALONE. La norma dell'articolo 385 prevede una pena edittale assai lieve: la reclusione fino a sei mesi; ed è la fattispecie alla quale fa riferimento l'ipotesi dell'arresto facoltativo, mentre le ipotesi di procurata evasione o evasione aggravata ricadono nella disciplina generale dell'articolo 235 del codice di procedura penale in tema di arresto obbligatorio.

Sembra a chi parla assolutamente inutile includere nella previsione della facoltatività dell'arresto l'ipotesi dell'evasione, dal momento che l'evaso deve comunque essere arrestato per il titolo di custodia al quale con l'evasione si è sottratto. L'inclusione dell'articolo 385 nella previsione normativa può provocare una grave conseguenza in termini di tutela dei diritti di libertà, senza plausibile giustificazione, nell'ipotesi in cui successivamente all'evasione decada il titolo della custodia: poichè il reato di evasione sarebbe non di meno consumato, a prescindere dalla validità del titolo, l'evaso, non più tale nell'accezione tecnica del termine, può essere comunque oggetto di coercizione, il che sembra assolutamente ingiustificato. Questa è la ragione per la quale credo sia opportuno eliminare dal testo questo riferimento che, mentre nulla aggiunge alla possibilità di coercizione nei confronti di chi si è sottratto all'esecuzione della pena o allo stato legittimo di detenzione, crea un rischio di coercizione assolutamente immotivato nei confronti del cittadino per il quale il titolo di detenzione sia stato annullato o revocato.

RICCI. Molto brevemente devo dire che ritengo esatte le considerazioni testè svolte. Vorrei aggiungere soltanto che, fermo restando che il titolo per

l'arresto di colui che è evaso resta quello che ne giustificava la detenzione nel momento in cui l'evasione è avvenuta, e quindi non c'è nei confronti del reato di evasione alcun rischio di non poter azionare un titolo per ricondurre in vincoli colui che è evaso, a me sembra, anche da un punto di vista di politica giudiziaria, che siccome si tratta di dare una tutela rafforzata a determinate disposizioni di legge, non sia il caso (in relazione ad un reato come quello dell'evasione, giustamente punito con una pena modesta da parte del codice) di estendere a questa fattispecie la tutela rafforzata stabilita nell'ultimo comma dell'articolo 2

PRESIDENTE. Nel diritto vigente non è previsto l'arresto in flagranza facoltativo per l'evasione. Quindi vorrei capire le ragioni per le quali il Governo ha proposto di introdurre l'arresto in flagranza per l'evasione, in un quadro legislativo volto a ridurre i casi dell'arresto in flagranza.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Però il disegno di legge tiene presente anche la situazione delle carceri italiane e la relativa frequenza con cui le evasioni si verificano.

Soprattutto, a me sembra che, dal punto di vista giuridico, i dotti colleghi che mi hanno preceduto, e che hanno fatto riferimento all'esistenza di un titolo in base al quale l'arresto dell'evaso avverrebbe comunque, trascurino il fatto che a questa stregua l'arresto, se è eseguito in base ad un titolo immediatamente esecutivo sulla libertà personale dell'evaso, diventa obbligatorio.

Invece il sistema proposto dal Governo verrebbe a condurre la fattispecie tra quelle per le quali l'arresto è facoltativo. Quindi, semmai, se è vera la premessa da cui partono il senatore Vitalone e il senatore Ricci, non è vero che la fattispecie dell'articolo 385 rappresenta una più rafforzata tutela, ma semmai un minor irrigidimento del vincolo di procedere all'esecuzione.

Se è vera la vostra premessa concettuale, per cui l'evasione conduce sempre obbligatoriamente alla cattura, con questo sistema invece diventa facoltativa.

FILETTI. Proprio per le ragioni che ha esposto il senatore Gallo, sono del parere che debba essere depennata la previsione, perchè altrimenti si degraderebbe l'arresto obbligatorio (per effetto di un reato commesso) in arresto facoltativo. Cioè, con l'evasione ci si troverebbe in una situazione più favorevole.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Ma proprio per le ragioni della esiguità della pena cui faceva riferimento il Presidente, sembra auspicabile la sostituzione del regime di obbligatorietà con quello di facoltatività.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Facciamo il caso di colui il quale viene accompagnato in un commissariato di pubblica sicurezza per accertamenti in relazione a fatti che sono a lui attribuiti. Se questo indiziato ad un certo momento si allontana sottraendosi a quello stato in cui è venuto a trovarsi, commette ugualmente il reato di evasione, pur non essendovi a suo carico un altro provvedimento restrittivo della libertà.

Il Governo insiste sul mantenimento di questa disposizione, perchè indubbiamente il reato di evasione nei tempi in cui viviamo rappresenta un reato che allarma la società.

VITALONE. Credo che proprio le argomentazioni del relatore inducano a considerare che si tratti di un vistoso errore, perchè non è accettabile che si possa trasformare un titolo di custodia. L'esigenza del Governo può essere appagata con un inasprimento della sanzione.

Se il reato di evasione viene considerato, secondo un principio opinabile, un reato grave, non si giustifica la sanzione quantificata in sei mesi di reclusione. La verità è che la maggior parte dei casi di evasione di cui si discute non sono riconducibili alla disciplina dell'articolo 385, bensì alla disciplina più grave della procurata evasione (articolo 386), cioè del concorso di più persone che consente al detenuto l'evasione.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Si tengano, però, presenti i casi di Alessandria.

VITALONE. I casi di Alessandria sono sanzionati con la reclusione da 3 a 5 anni; se c'è violenza o minaccia la pena va fino a 18 mesi di reclusione. Io credo che noi si stia parlando di colui che, approfittando della porta aperta, se ne va per istrada, o di colui che, approfittando della distrazione della scorta, salta la transenna dell'aula del tribunale e si dà alla fuga e cinque minuti dopo può essere assolto.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Però ha commesso il reato di evasione!

VITALONE. Ha commesso un reato punito con la reclusione sino a sei mesi per il quale non è data coercizione secondo i principi generali e secondo i principi vigenti e secondo il meccanismo che abbiamo elaborato, salvo questa ipotesi accentuativa che abbiamo previsto. Ma, ripeto, il relatore ha sottolineato una circostanza che identifica una grave distopia normativa; se l'evaso è tale perchè persiste il titolo di custodia che ne ha determinato la restrizione, deve essere arrestato, e deve essere arrestato perchè quel titolo è esecutivo ed è profondamente contraddittorio prefigurare l'atteggiamento degli organi di polizia rispetto a questa situazione che impone la coercizione come una facoltà; sarebbe un obbligo che degrada a facoltà, per cui si avrebbe il paradosso che nell'applicazione della legge l'agente o ufficiale di polizia giudiziaria che s'imbatte in un pericoloso evaso che deve scontare tre ergastoli dice: «poichè l'arresto è facoltativo nei confronti dell'evaso, io non procedo all'arresto».

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma viene arrestato non sulla base del reato di evasione, ma in base all'altro titolo che esiste.

VITALONE. L'illustre rappresentante del Governo con questo dimostra ulteriormente l'ultroneità della discussione.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il senatore Vitalone avrebbe perfettamente ragione se per evasione o per evaso fosse

inteso soltanto il detenuto che si sottrae alla carcerazione in un istituto di pena; ma la giurisprudenza ritiene che in qualsiasi circostanza un soggetto sia di fatto privato della propria libertà e tuttavia si sottrae a questo stato, commette il reato di evasione. In questo caso non c'è dubbio che vi sia un particolare allarme sociale per un cittadino che è sottoposto a una determinata indagine e si sottrae evadendo, come la giurisprudenza sostiene. È soltanto questa la ragione che, sia pure in via facoltativa, permette che questo soggetto possa essere tratto in arresto.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Se c'è il titolo obbligatorio; se non c'è un titolo, c'è un potere discrezionale in ordine ai fatti che destano allarme sociale. Il che fa parte di tutta la discussione che ieri abbiamo ampiamente svolto. Il relatore, quindi, ritiene che si possa passare senz'altro alla votazione.

PRESIDENTE. Annuncio che, nonostante quello che ho già detto, sarò incline a modificare la mia opinione nei confronti del testo del Governo, perchè si fa l'ipotesi di casi i quali cadono fuori dal titolo sicuro che comporterebbe di per sè la nuova cattura e si fanno ipotesi anomale, ma ritenute dalla giurisprudenza evasione e collegate alla possibilità di un allarme sociale; non mi pare, pertanto, valga la pena insistere da parte mia nella tesi favorevole all'emendamento soppressivo.

Metto quindi ai voti l'emendamento presentato dal senatore Vitalone, tendente alla soppressione della menzione dell'articolo 385 del codice penale nell'elenco degli articoli di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge.

**È approvato.**

COCO. Propongo di rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Il Governo ha fatto presente l'urgenza di questo disegno di legge.

COCO. Chiedo al relatore se ci sono ancora questioni controverse sull'articolo 2.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Ormai non più: potremmo approvarlo facilmente.

PRESIDENTE. Mi permetto di ricordarvi che sull'articolo 405 del codice penale il relatore pose, sul problema del turbamento delle funzioni religiose, molta attenzione e si sviluppò una tematica che fu trattata ampiamente nella discussione generale. Successivamente tale argomento è stato trattato dalla Sottocommissione. Il risultato si compendia in un emendamento totalmente soppressivo della menzione di questo articolo, presentato dai senatori Ricci ed altri, e in un altro emendamento, presentato dal relatore, tendente ad aggiungere dopo «405» le parole: «406, con riferimento ai fatti indicati negli articoli 403, secondo comma, 404 e 405», che estende la disciplina al turbamento di qualsiasi funzione religiosa, non soltanto di culto cattolico. Chiedo ai proponenti di questi due emendamenti, che hanno parlato già

tanto egregiamente in sede di discussione generale, se possiamo passare alla votazione.

RICCI. Senza voler ripetere le argomentazioni già ampiamente motivate nel corso della riunione del Comitato ristretto, prendo brevemente la parola per illustrare il nostro emendamento, che tende a sopprimere, nell'ultimo comma, che diventerà penultimo, dell'articolo 2 del disegno di legge in discussione, il riferimento all'articolo 405 del codice penale, concernente il reato di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico.

Non riteniamo opportuno infatti fornire una tutela rafforzata dalla facoltatività dell'arresto ad una fattispecie rispetto alla quale ci sembra sufficiente la possibilità - prevista dalla legge - di allontanamento del disturbatore ad opera dell'autorità di polizia o di chi altri intervenga nel momento in cui viene commesso il reato. Nel caso in cui questo allontanamento non si renda possibile per mancata obbedienza o resistenza di qualunque genere, verrebbe a configurarsi un altro tipo di reato che giustificerebbe l'arresto stesso.

Siamo convinti insomma che la tutela contro la turbativa sia comunque già garantita sotto profili diversi e con altri strumenti, anche senza la menzione dell'articolo 405 del codice penale, nel secondo articolo del disegno di legge in esame.

Sono queste le ragioni per cui chiediamo la soppressione del riferimento all'articolo sopramenzionato. Anche a nome del mio Gruppo, dico fin da ora, in modo da non riprendere la parola più tardi, che, qualora il mio emendamento venga respinto, aderisco all'emendamento presentato dal senatore Gallo.

GALLO, *relatore alla Commissione*. In riferimento a quanto sostenuto dal senatore Ricci, tengo a precisare che l'obbligo di allontanamento, che dovrebbe discendere dall'articolo 219 del codice di procedura penale, è abbastanza fumoso. Bisogna inoltre tener conto che l'articolo 405 contempla, oltre al caso di funzioni che vengono svolte in luogo pubblico o aperto al pubblico, più in generale tutte le ipotesi in cui le funzioni sono svolte in un luogo destinato al culto, quale ad esempio la cappella privata di una casa, cioè in luoghi dai quali l'allontanamento da parte dell'autorità di polizia giudiziaria mi sembra difficilmente ipotizzabile.

FILETTI. Sono per mantenere così com'è il testo del disegno di legge al nostro esame. Mi sembra infatti che il reato ipotizzato nell'articolo 405 del codice penale possa portare a gravi disordini particolarmente per quanto concerne l'ordine pubblico. È per questo motivo che sono contrario all'accoglimento dell'emendamento soppressivo presentato dal senatore Ricci.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento integrativo del senatore Gallo.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento del senatore Ricci e favorevole invece all'emendamento presentato dal senatore Gallo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Ricci, tendente a sopprimere, nell'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno

di legge oggi in discussione, il riferimento all'articolo 405 del codice penale.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento integrativo presentato dal relatore senatore Gallo.

GALLO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento da me presentato rende possibile l'arresto facoltativo in flagranza anche per la turbativa delle cerimonie dei culti diversi da quello cattolico.

Tengo a ricordare che, approvando l'emendamento, il primo comma dell'articolo 403 del codice penale rimane automaticamente fuori dalla previsione di arresto in flagranza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Gallo.

**È approvato.**

In sede di Comitato ristretto è stato concordato un emendamento tendente a sopprimere, sempre nell'ultimo comma dell'articolo 2, il riferimento all'articolo 515 del codice penale.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento.

GALLO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sulla proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento tendente a sopprimere, nell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame, la parola «515».

**È approvato.**

COCO. Signor Presidente, considerata l'ora piuttosto avanzata, rinnovo la proposta di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, accogliendo la proposta del senatore Coco, il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 13,50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO